

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali (Atto n. 181-bis).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (Atto n. 181-bis), ulteriormente trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri;

evidenziato come il contenuto dell'articolo 2 dello schema di decreto, in materia di reclutamento del personale dirigenziale, è confluito all'interno del decreto-legge n. 78 del 2015 ed è stato pertanto espunto dallo schema di decreto;

rilevato come il Governo abbia accolto in modo significativo diversi rilievi relativi all'articolo 1 dello schema contenuti nel parere espresso sul provvedimento dalla Commissione Finanze il 4 agosto 2015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si ribadisce l'esigenza che il Governo integri l'articolo 1, comma 8, dello schema di decreto al fine di prevedere che, a fronte della riduzione del loro organico dirigenziale, le agenzie fiscali siano autorizzate a istituire posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in aggiunta a quelle già previste dal decreto legge n. 95 del 2012, finanziate con il risparmio di spesa derivante dalla soppressione delle posizioni dirigenziali – ferma restando una determinata quota da destinare in ogni caso a economia di bilancio – in numero non superiore a quello delle posizioni dirigenziali soppresse, da attribuirsi mediante specifiche procedure selettive conformi a criteri oggettivi e trasparenti di valorizzazione delle capacità e del merito e riservate a personale laureato inquadrato da almeno cinque anni nella III area, tenendo conto, ai fini della retribuzione, del livello di rilevanza e responsabilità delle posizioni organizzative di nuova istituzione; gli incarichi dovrebbero avere durata definita ed essere soggetti a valutazione annuale.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale. Atto n. 182-bis.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (Atto n. 182-bis), ulteriormente trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri;

preso atto delle valutazioni del Governo in merito alle osservazioni formu-

late nel parere espresso dalla Commissione in occasione del precedente esame dello schema di decreto;

evidenziata l'esigenza di favorire la tempestiva conclusione dell'*iter* di attuazione della delega legislativa in tale importante materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio. Atto n. 183-bis.**PARERE APPROVATO**

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (Atto n. 183-bis), ulteriormente trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri;

rilevato positivamente come il Governo abbia accolto buona parte delle condizioni e delle osservazioni contenute nel parere espresso dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) sullo schema decreto il 5 agosto 2015;

rilevato come all'articolo 1, comma 1, lettera b), la modifica alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo n. 74 del 2000, appaia di dubbia interpretazione ed applicazione, laddove viene fatto riferimento ai « casi previsti dalla legge »; in particolare vi potrebbe essere il rischio di rendere penalmente rilevante solo l'omessa dichiarazione del sostituto d'imposta, senza tenere conto che la legge delega richiede che si attui la revisione del vigente sistema sanzionatorio « dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa »: ne consegue che un sistema penale che si occupi della dichiarazione del sostituto d'imposta solo nel caso in cui questi non la presenti non risponde né al precetto della legge delega, né alla condizione della lettera a) del parere espresso il 5 agosto 2015 dalle Commissioni riunite Giustizia e

Finanze della Camera, la cui *ratio* era l'inserimento della rilevanza della dichiarazione del sostituto in tutti i reati dichiarativi e non solo nel caso di omessa dichiarazione; pertanto, qualora si intenda fare una selezione tra i casi di delitti dichiarativi previsti dalla legge, si deve in primo luogo prevedere la rilevanza della dichiarazione del sostituto d'imposta per il caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3) essendo questa una condicio *sine qua non* per il rispetto della legge delega; per le ragioni sopra esposte appare pertanto opportuno aggiungere all'articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000 un comma nel quale si preveda che le disposizioni del predetto articolo si applichino anche per la dichiarazione del sostituto d'imposta;

osservato che non è stata accolta la condizione di cui alla lettera f) del parere espresso il 5 agosto 2015 dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, che richiedeva, in relazione ai reati di omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate e di omesso versamento di IVA, l'individuazione di una più idonea qualificazione delle condotte omissive di versamenti o di ritenute e delle pene, laddove qualificate da strategie fraudolente non riconducibili a reali condizioni di crisi aziendale;

rilevato che dalla formulazione della fattispecie penale di cui all'articolo del testo, relativa al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo

3 del decreto legislativo n. 74 del 2000) sembrerebbe essere esclusa la condotta del sostituto d'imposta, per cui sarebbe opportuno modificarla facendo riferimento alle ritenute ed alla dichiarazione del sostituto d'imposta;

osservato, in relazione al predetto mancato recepimento della condizione di cui alla lettera *f*), che la circostanza aggravante per l'articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000 sarebbe finalizzata a punire adeguatamente le condotte di chi crea stabili organizzazioni occulte o fa apparire la residenza della società all'estero (esterovestizione); in questi casi, infatti, il contribuente non presenta alcuna dichiarazione fiscale, poiché attraverso i mezzi fraudolenti fa apparire in modo falso di non averne l'obbligo: non essendovi alcuna dichiarazione fiscale presentata è impossibile contestare le condotte che il Governo ritiene coprano il fenomeno fraudolento; allo stesso modo le condotte di cui agli articoli 10-*bis* e 10-*ter* sono escluse dagli articoli 2 e 3, poiché si realizzano in relazione a contribuenti (società) che dichiarano fedelmente il dovuto (quindi la dichiarazione fiscale è inattaccabile) ma poi utilizzano vari modi per sfuggire alla riscossione ed alla contestazione del reato (tipico è il caso di affidare apparentemente la società ad un amministratore solo sulla carta e spesso emigrato all'estero ed irrintracciabile, occultando in tal modo le responsabilità dei veri artefici dell'evasione): si ritiene auspicabile la previsione di una circostanza aggravante secondo cui le pene stabilite per i delitti di cui agli articoli 5, 10-*bis* e 10-*ter* siano aumentate di un terzo qualora le condotte siano state realizzate avvalendosi di mezzi fraudolenti o di documentazione falsa;

ritenuto che all'articolo 12, comma 1, capoverso Art. 13-*bis*, comma 3, il riferimento alla «elaborazione di modelli fiscali», rimanendo esclusi dalla previsione normativa i casi in cui il professionista fornisca al cliente un modello di evasione redatto da altri e i casi in cui lo stesso

professionista si limiti ad aiutare il cliente a porre in essere un modello di evasione già detenuto da quest'ultimo;

rilevato che l'articolo 32 dello schema (corrispondente all'articolo 31 nell'atto del Governo n. 183) prevede una decorrenza posticipata al 2017 per il titolo II del provvedimento, recante la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo, mentre la riforma dei reati tributari produrrà effetti dall'entrata in vigore del decreto legislativo, ovvero sia decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*; le sanzioni amministrative, secondo i principi fondanti del provvedimento in esame, sono volte a punire quelle condotte illecite che hanno una corrispondenza in fattispecie penali, dalle quali si differenziano sotto l'aspetto quantitativo (soglie di punibilità); la previsione, per le sanzioni amministrative, di una decorrenza diversa dell'efficacia rispetto all'entrata in vigore del provvedimento sarebbe, quindi, incongrua e incoerente con la *ratio* del provvedimento medesimo, proprio in considerazione della circostanza che la sfera dell'illiceità delle condotte punite è data dalla complementarietà della sanzione penale con la sanzione amministrativa; occorre pertanto assicurare che, con l'entrata in vigore del decreto legislativo, producano effetti tanto il titolo I sulle sanzioni penali quanto il titolo II sulle sanzioni amministrative;

rilevato altresì che sono state accolte le analoghe osservazioni delle Commissioni riunite del Senato e della Camera, volte a sopprimere la norma proposta nell'articolo 15 dell'Atto n. 183 (nella parte in cui inserisce un comma 7-*bis* all'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997) che prevedeva una sanzione per la mancata o inesatta indicazione da parte dell'imprenditore del soggetto beneficiario delle somme prelevate dal proprio conto corrente bancario; tuttavia, non è stata accolta la parte delle predette osservazioni che suggeriva l'abrogazione definitiva della disposizione di cui alla lettera *e*) del comma 1-*bis* dell'originario articolo 31 (ora articolo 32), volta ad abolire la pre-

sunzione legale di cui all'articolo 32, primo comma, numero 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo la quale il prelevamento non giustificato dal conto bancario corrisponde automaticamente a un costo a sua volta produttivo di un ricavo,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 3, il seguente comma: « Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per la dichiarazione del sostituto d'imposta. » ovvero di apportare all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 3, le seguenti modifiche: *a)* al comma 1, dopo le parole « valore aggiunto » inserire le seguenti: « o le ritenute »; *b)* al comma 1, dopo le parole « relative a dette imposte » inserire le seguenti « o nella dichiarazione del sostituto d'imposta »; *c)* al comma 1, lettera *a)* dopo le parole « a taluna delle singole imposte, a euro trentamila » inserire le parole « o le ritenute evase sono superiori a euro trentamila ».

b) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere all'articolo 12, comma 1, capoverso Art. 13-*bis*, il seguente comma: « Le pene stabilite per i delitti di cui agli articoli 5, 10-*bis* e 10-*ter* sono aumentate di un terzo se le condotte vengono realizzate avvalendosi di mezzi fraudolenti o di documentazione falsa. »;

c) valuti il Governo l'opportunità all'articolo 12, comma 1, capoverso Art. 13-*bis*, comma 3, di sostituire le parole « attraverso l'elaborazione di modelli di evasione fiscale » con le seguenti: « attraverso l'elaborazione, la commercializzazione o l'utilizzo di modelli di evasione fiscale »;

d) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 32 dello schema di decreto, in modo da anticipare la decorrenza delle disposizioni ivi contenute alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

e) valuti il Governo l'opportunità di inserire, all'articolo 32, dopo il comma 2, un nuovo comma 2-*bis*, volto a sopprimere, all'articolo 32, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole « o compensi » e le parole « i prelevamenti e ».

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della
disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.
Atto n. 184-bis.**

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (Atto n. 184-bis), ulteriormente trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri;

rilevato positivamente come il Governo abbia accolto buona parte dei rilievi contenuti nel parere espresso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze sullo schema di decreto il 5 agosto 2015,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185-bis.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Atto n. 185-bis), ulteriormente trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri;

rilevato positivamente come il Governo abbia accolto buona parte delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Finanze sullo schema decreto il 4 agosto 2015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 7 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di sostituire, alla lettera *b)* del comma 4, la quale stabilisce il termine temporale fino al quale il tardivo versamento della rata non comporta la decadenza dalla rateazione dell'imposta di successione, le parole: « cinque giorni » con le seguenti: « sette giorni », al fine di coordinare il tenore della disposizione con la formulazione dell'articolo 15-ter, comma 3, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3 dello schema, che fissa in sette giorni il termine di tardivo versamento della prima rata fino al quale è esclusa la decadenza dalla rateazione in caso di lieve inadempimento relativamente alle somme dovute a seguito di attività di controllo dell'Agenzia delle entrate;

b) con riferimento all'articolo 15 dello schema di decreto, recante la disciplina transitoria, si ribadisce l'opportunità che il Governo valuti di consentire un ulteriore piano di rateazione delle somme dovute dal contribuente in caso di decadenza del primo piano di rateazione concesso, anche per i piani di rateazione delle somme dovute a seguito di acquiescenza o di accertamento con adesione, in modo da agevolare i contribuenti che virtuosamente sono addivenuti ad un accordo con l'Amministrazione Finanziaria; sempre con riferimento all'articolo 15 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di non vincolare il contribuente al pagamento delle rate scadute in una unica soluzione come condizione per l'accesso ad una nuova rateazione;

c) con riferimento ai commi 3 e 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, novellato dall'articolo 9, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di correggere i riferimenti, ivi contenuti, al comma 3 del medesimo articolo 17 con quello al comma 2 dello stesso articolo;

d) con riferimento all'articolo 9, comma 2, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di correggere il riferimento, ivi contenuto, al comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112, con quello al comma 3 del medesimo articolo 17;

e) con riferimento all'articolo 9, comma 3, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di correggere il riferimento, ivi contenuto, al comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112, con quello al comma 2 del medesimo articolo 17.